

Istituzione del Consiglio Nazionale della Scuola Cattolica e del Centro Studi per la Scuola Cattolica e approvazione dei rispettivi Statuti

In occasione del Convegno nazionale su "La presenza della scuola cattolica in Italia" (20-23 novembre 1991), il Santo Padre e il Presidente della C.E.I., Card. Camillo Ruini, nei discorsi conclusivi rivolti ai convegnisti, hanno auspicato l'istituzione di un Osservatorio permanente, quale luogo di riflessione e di proposta operativa per la scuola cattolica in Italia.

Nel 1992 è stato tenuto un Seminario di studio che, accogliendo le prospettive del Convegno nazionale del 1991, proponeva la costituzione di un Consiglio Nazionale e di un Centro Studi per i problemi della scuola cattolica.

Il Consiglio Episcopale Permanente, nella sessione del 20-23 settembre 1993, esaminando le proposte presentate dalla Presidenza della C.E.I. circa la costituzione dei suddetti organismi, ha demandato alla stessa Presidenza e ad una Commissione istituita allo scopo il problema per una riflessione ulteriore.

Lo stesso Consiglio, nella sessione del 23-26 settembre 1996, dopo un approfondito esame del problema e delle bozze degli Statuti, ha deliberato la costituzione del Consiglio Nazionale e del Centro Studi sui problemi della scuola cattolica in Italia.

Per documentazione si pubblicano la delibera di costituzione dei due organismi e i relativi Statuti.

I due nuovi organismi sono una struttura al servizio specifico della scuola cattolica e un segno di interesse che la Conferenza Episcopale Italiana intende avere per le scuole cattoliche, in comunione con le medesime scelte che sono già avvenute nelle Conferenze Episcopali degli altri Paesi europei.

IL CONSIGLIO EPISCOPALE PERMANENTE

nella Sessione del 23-26 settembre 1996,

viste le conclusioni ufficiali del 1° Convegno Nazionale sulla Scuola Cattolica (20-23 novembre 1991), presentate dal Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, Card. Camillo Ruini, al Santo Padre Giovanni Paolo II, il 23 novembre 1991 in Piazza San Pietro, di fronte alla prima straordinaria convocazione delle scuole cattoliche italiane di ogni ordine e grado e dei centri di formazione professionale di ispirazione cristiana;

attentamente considerate le parole che lo stesso Giovanni Paolo II rivolse in quell'occasione sull'identità, la missione e i diritti della scuola cattolica e della formazione professionale di ispirazione cristiana (cfr. AAS 84 (1991), 1132.1138);

esaminate le proposte della Commissione Episcopale per l'educazione cattolica, la cultura, la scuola e l'università e i contributi degli organismi che rappresentano le scuole cattoliche e i centri di formazione professionale di ispirazione cristiana;

tenute presenti l'esperienza accademica, le offerte scientifiche e curriculari della Facoltà di Scienze dell'Educazione dell'Università Pontificia Salesiana che ha espresso la volontà di un impegno particolare per la pedagogia e per la pastorale della scuola;

in base al parere favorevole del Consiglio Episcopale Permanente del 20-23 settembre 1993, che demandava alla Presidenza della C.E.I. e ad una Commissione preparatoria un più approfondito esame della questione circa la costituzione di un Consiglio Nazionale e di un Centro Studi sui problemi della scuola cattolica;

viste le conclusioni della Commissione preparatoria e la proposta della Presidenza della C.E.I.;

a norma dell'art. 23/o dello Statuto della Conferenza Episcopale Italiana

A P P R O V A

la costituzione del Consiglio Nazionale della Scuola Cattolica e del Centro Studi per la Scuola Cattolica.

* * *

S T A T U T O

DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLA SCUOLA CATTOLICA

ART. 1

Denominazione e sede

È costituito dalla Conferenza Episcopale Italiana il Consiglio Nazionale della Scuola Cattolica (CNSC) con sede in Roma.

ART. 2

Natura

Il Consiglio Nazionale della Scuola Cattolica è espressione della responsabilità che i Vescovi italiani assumono nei confronti della scuola cattolica in Italia - compresi la scuola materna autonoma di ispirazione cristiana e i centri di formazione professionale di ispirazione cristiana - alla luce e nello spirito della Dichiarazione del Concilio Ecumenico Vaticano II *Gravissimum educationis* e sulla base delle norme del codice di diritto canonico, in particolare dei cann. 793-821, e del documento dei Vescovi italiani *La scuola cattolica oggi in Italia* (1983).

ART. 3

Finalità e compiti

Il Consiglio Nazionale, in sintonia con gli orientamenti della C.E.I. e con l'obiettivo di favorire il coinvolgimento organico dei numerosi soggetti che concorrono allo sforzo educativo della comunità cristiana, quali i genitori, gli studenti e gli allievi, la diocesi e le parrocchie, i gestori, il personale dirigente, docente e non docente, in un'azione comune, mirata a promuovere gli opportuni raccordi tra istruzione-educazione e azione pastorale, esercita i seguenti compiti:

- a) coordina e raccorda le varie istituzioni scolastiche cattoliche di ogni ordine e grado, promuovendone la reciproca collaborazione;
- b) rappresenta la scuola cattolica nei riguardi della Chiesa italiana e nei riguardi della società civile e delle pubbliche istituzioni;
- c) elabora e propone indirizzi generali di politica scolastica della scuola cattolica, nei vari ambiti di articolazione della Chiesa, della società civile, dello Stato, del mondo scolastico nazionale;
- d) assicura e verifica l'attuazione di tali indirizzi generali;
- e) anima, sostiene e sviluppa la scuola cattolica in Italia e la sua proposta educativa;
- f) orienta la preparazione, l'aggiornamento e la formazione dei componenti la comunità educante, in particolare docenti e dirigenti.

ART. 4

Riunioni

Il Consiglio Nazionale si riunisce ordinariamente due volte l'anno. Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza della maggio-

ranza assoluta dei membri; le decisioni sono adottate a maggioranza semplice dei presenti. Non è prevista la possibilità di voto per delega.

ART. 5

Rapporti con i religiosi e con le associazioni della scuola cattolica

Il Consiglio Nazionale, per sua stessa natura, opera in stretto contatto con i competenti organismi della Conferenza Episcopale Italiana, con la Conferenza Italiana Superiori Maggiori (CISM), con l'Unione Superiore Maggiori d'Italia (USMI), e con le associazioni e le federazioni delle scuole cattoliche e dei centri di formazione professionale di ispirazione cristiana.

ART. 6

Durata del Consiglio

Il Consiglio Nazionale è costituito, a norma degli artt. 23/o e 45/§2 dello Statuto della Conferenza Episcopale Italiana, a tempo indeterminato, ma può essere soppresso dalla Presidenza della stessa Conferenza, qualora se ne ravvisi l'opportunità o la necessità.

ART. 7

Composizione

Il Consiglio Nazionale è rappresentativo dei soggetti educativi della scuola cattolica ed è composto di 40 membri, dei quali:

- a) 27 nominati dalla Presidenza della C.E.I. in rappresentanza dei diversi soggetti educativi, sentiti i Consigli nazionali della Federazione Italiana Scuole Materne (FISM), della Federazione Istituti di Attività Educative (FIDAE) e della Confederazione Nazionale Formazione e Aggiornamento Professionale (CONFAP), secondo le seguenti modalità:
- la FISM propone 14 persone di cui: 10 gestori o loro rappresentanti (e fra questi almeno 3 religiosi), 2 dirigenti scolastici o docenti, 2 genitori;
 - la FIDAE propone 9 persone di cui: 6 gestori o loro rappresentanti (e fra questi 4 religiosi, 1 di scuole diocesane o parrocchiali, 1 di altri enti), 2 dirigenti o docenti, 1 genitore;
 - la CONFAP propone 4 persone di cui: 2 gestori o loro rappresentanti, 1 dirigente o docente, 1 genitore;

b) 8 di diritto, nelle persone del Vescovo Presidente - nominato dalla Presidenza della C.E.I. e scelto tra i membri della Commissione

Episcopale per l'educazione cattolica, la cultura, la scuola e l'università - ; del Direttore dell'Ufficio nazionale per l'educazione, la scuola e l'università della C.E.I.; del Direttore del Centro Studi per la Scuola Cattolica; dei legali rappresentanti della FISM, della FIDAE, della CONFAP, dell'Associazione Genitori Scuole Cattoliche (AGeSC), dell'Associazione Gestori Istituti di Attività Educative (AGIDAE); -

c) 5 di libera nomina della Presidenza della C.E.I..

ART. 8

Giunta

§ 1. Organo esecutivo del Consiglio Nazionale è la Giunta, composta di 9 membri:

- a) il Vescovo Presidente del Consiglio Nazionale;
- b) un Vice Presidente, scelto tra i Superiori o le Superiore Maggiori;
- c) il Direttore dell'Ufficio Nazionale per l'educazione, la scuola, l'università, che ne è il Segretario;
- d) il Direttore del Centro Studi per la Scuola Cattolica;
- e) i legali rappresentanti di FISM, FIDAE, CONFAP, AGeSC, AGIDAE.

§ 2. Le riunioni della Giunta sono valide se è presente la metà più uno degli aventi diritto; le decisioni sono adottate a maggioranza semplice dei presenti. Non è prevista la possibilità di delega.

ART. 9

Rapporti con il territorio

Per consentire una migliore realizzazione delle finalità e degli obiettivi ed assicurare una più significativa ed operante presenza del Consiglio Nazionale in ambito locale, la Presidenza della C.E.I. può autorizzare la strutturazione di livelli operativi in ambiti regionali e provinciali.

ART. 10

Regolamento

Il Consiglio Nazionale per il suo ordinato funzionamento, si dota di un Regolamento.

ART. 11

Durata e modifiche dello Statuto

Il presente Statuto viene approvato "ad experimentum" per la durata di tre anni. Spetta al Consiglio Permanente della C.E.I. modificare lo Statuto del Consiglio Nazionale.

* * *

STATUTO

DEL CENTRO STUDI PER LA SCUOLA CATTOLICA

ART. 1

Denominazione e sede

È costituito dalla Conferenza Episcopale Italiana il Centro Studi per la Scuola Cattolica (CSSC) con sede in Roma.

ART. 2

Natura

Il Centro Studi per la Scuola Cattolica è espressione della responsabilità che i Vescovi italiani assumono nei confronti di tutta la scuola cattolica in Italia - compresi la scuola materna autonoma di ispirazione cristiana e i centri di formazione professionale di ispirazione cristiana - alla luce e nello spirito della Dichiarazione del Concilio Ecumenico Vaticano II *Gravissimum educationis* e sulla base delle norme del Codice di diritto canonico, in particolare dei cann. 793-821, e del documento dei Vescovi italiani *La scuola cattolica oggi in Italia* (1983).

ART. 3

Finalità e compiti

§ 1. Scopo fondamentale del Centro Studi è quello di offrire alla comunità ecclesiale, a livello scientifico e operativo, un approfondimento dei problemi relativi alla presenza e all'azione della scuola cattolica in Italia.

Questo intento si articola in rapporto alla sua identità e al progetto educativo, alla consapevolezza ecclesiale, alle strutture e ai servizi e al suo cammino verso le garanzie civili, giuridiche e politiche.

§ 2. Per l'attuazione di tale scopo il Centro Studi per la Scuola Cattolica:

a) svolge attività di studio, ricerca, sperimentazione e valutazione nei diversi settori scientifici e operativi;

b) effettua, in qualità di Osservatorio, un monitoraggio costante e tempestivo sulla situazione della scuola cattolica in Italia, sulle opportunità e sulle priorità che si prospettano, e cura l'informazione e la documentazione attinente, a livello sia nazionale sia comparativo;

c) presta, nel proprio ambito di competenza, consulenza specializzata di livello universitario alle scuole cattoliche e ai centri di formazione professionale di ispirazione cristiana;

d) in particolare, redige un rapporto periodico sullo stato della scuola cattolica e dei centri di formazione professionale di ispirazione cristiana.

ART. 4

Collegamento con altri organismi

§ 1. Il Centro Studi opera in stretto collegamento con i competenti organismi della C.E.I. e con le associazioni e le federazioni nazionali della scuola cattolica.

§ 2. Esso può intrattenere rapporti con centri simili, appartenenti ad organismi e movimenti anche non italiani, interessati ai problemi dell'educazione, della scuola e della formazione professionale.

ART. 5

Collaborazioni

§ 1. Il Centro Studi per raggiungere i suoi scopi si avvale della collaborazione di istituzioni accademiche ecclesiastiche e civili, nonché dei servizi degli organismi della C.E.I. e delle scuole cattoliche attualmente esistenti.

§ 2. Sentito il Consiglio Nazionale della Scuola Cattolica, il Centro può anche utilizzare l'opera di esperti di segnalata autorevolezza, designati dalla Presidenza della C.E.I., nei diversi campi che riguardano dinamiche e problemi della scuola cattolica.

ART. 6

Convenzione con l'Università Pontificia Salesiana

§ 1. Per realizzare gli scopi del Centro Studi e per l'esercizio delle sue attività, la Conferenza Episcopale Italiana si avvale anche delle

competenze accademiche, dell'esperienza e del patrimonio culturale della Facoltà di Scienze dell'Educazione dell'Università Pontificia Salesiana (UPS).

§ 2. Le relazioni tra il Centro Studi e l'Università Pontificia Salesiana sono regolate da una apposita convenzione tra la C.E.I., rappresentata dal Segretario Generale pro tempore, e la stessa Università, rappresentata dal Rettore pro tempore, nel rispetto delle specifiche competenze e ordinamenti.

ART. 7

Organi

Gli organi del Centro Studi sono:

- a) il Consiglio di Amministrazione, che sovrintende alle attività del Centro Studi;
- b) il Comitato Tecnico-Scientifico, che ha compiti di elaborazione culturale e garantisce la qualità scientifica delle iniziative del Centro Studi.

ART. 8

Composizione e funzioni degli organi

§ 1. Il Consiglio di Amministrazione è formato da:

- a) il Presidente, che è il Direttore dell'Ufficio Nazionale per l'educazione, la scuola e l'università della C.E.I., rappresenta il Centro Studi, ne coordina l'attività, risponde ai competenti organi della stessa Conferenza circa gli indirizzi del Centro;
- b) il Direttore, indicato dall'UPS e nominato dalla Presidenza della C.E.I., è il responsabile scientifico del Centro Studi e presiede il Comitato Tecnico-Scientifico;
- c) il Vice Direttore, scelto e nominato dalla Presidenza della C.E.I., su proposta del Consiglio Nazionale della Scuola Cattolica tra i membri del Comitato Tecnico-Scientifico, coadiuva il Direttore;
- d) il Segretario, indicato dall'UPS e nominato dalla Presidenza della C.E.I., cura la parte organizzativa del Centro Studi;
- e) l'Economo, indicato e nominato dalla Presidenza della C.E.I., cura la gestione finanziaria.

§ 2. Il Comitato Tecnico-Scientifico è composto di 11 membri nominati dalla Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana.

Esso ha compiti di elaborazione culturale e garantisce la qualità scientifica delle iniziative del Centro Studi.

ART. 9

Struttura operativa.

Il Centro Studi si avvale di una struttura operativa, articolabile in sezioni che consentano di perseguire le finalità previste all'art. 3.

Dette sezioni sono presiedute da un responsabile, nominato dal Consiglio di Amministrazione, che provvederà a fissarne composizione, struttura, membri e compiti secondo le indicazioni contenute nel Regolamento e agiscono alle dirette dipendenze del Segretario del Centro Studi.

ART. 10

Pianificazione annuale, bilancio e verifica

§ 1. Il piano annuale degli studi e delle ricerche e il bilancio del Centro Studi, elaborati dal Comitato Tecnico-Scientifico e deliberati dal Consiglio di Amministrazione, sono sottoposti dallo stesso Consiglio con nota illustrativa, previo parere del Consiglio Nazionale della Scuola Cattolica, all'approvazione della Presidenza della C.E.I.

§ 2. Al termine di ciascun anno il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Consiglio Nazionale della Scuola Cattolica, sottopone alla Presidenza della C.E.I. la relazione di verifica elaborata dal Comitato Tecnico-Scientifico.

ART. 11

Regolamento

Il Centro Studi, per svolgere le sue funzioni, si dà un apposito Regolamento, approvato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Comitato Tecnico-Scientifico.

ART. 12

Finanziamento

La Conferenza Episcopale Italiana assicura una sovvenzione che consente l'attuazione del piano, sia riguardo alle persone che verranno

impiegate, sia riguardo a mezzi e strumenti ritenuti necessari per l'esecuzione.

ART. 13

Norme transitorie

a) La C.E.I. avvia il Centro Studi in forma sperimentale per un triennio, riservandosi il giudizio sul suo proseguimento. Il periodo sperimentale, se necessario, potrà essere prolungato.

b) Durante il periodo sperimentale la struttura operativa sarà attivata in relazione alle esigenze e alle risorse del bilancio.

c) Tutte le nomine e gli incarichi nell'ambito del Centro Studi dureranno per il tempo previsto nel periodo sperimentale.

d) Terminato il periodo sperimentale, il Centro Studi può essere soppresso dalla C.E.I. qualora ne ravvisi l'opportunità.